



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Class* 34.43.01 fasc. SS-PNRR 8.76.3/2021  
ex fasc. DG-ABAP\_SERV.V 209.68.12/21

Roma, vedi intestazione digitale

*M* Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP: 7827]  
*va@pec.mite.gov.it*

*Oggetto*

**Progetto:** [ID\_VIP: 7827] CRACO (MT), Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “Di Benedetto 2”, di potenza complessiva pari a 19,96 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori del Comune di Craco (MT).

**Proponente:** Marmaria Solare 10 S.r.l.

Procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

*e.p.c.* Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
*mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it*

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio della Basilicata  
*mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it*

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento ambiente e energia  
Ufficio compatibilità ambientale  
*ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it*  
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
*ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it*



**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante <sup>3</sup>*“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le <sup>3</sup>*“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*;

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante <sup>3</sup>*“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;



**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

**VISTO** l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**PRESO ATTO** che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**VISTO**, altresì, l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

**VISTO** l’art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,

secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**VISTO** il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

**VISTO** il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

**VISTO** il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

---

**PREMESSO** che la società Marmaria Solare 10 S.r.l. con nota acquisita agli atti della allora competente Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (di seguito DG-ABAP) al prot n. 42817 del 21/12/2021, successivamente perfezionata, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla società proponente, rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 di competenza



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n.84620 del 07/07/2022, acquisita al prot. della scrivente SS-PNRR al n. 1360-A del 11/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, il responsabile del procedimento e la pubblicazione della documentazione, resa disponibile alla consultazione sul portale web VIA-VAS del MASE all'indirizzo

*<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8466/12496>*

**CONSIDERATA** la nota prot. n.1369-P del 11/07/2022 con la quale la scrivente ha provveduto all'avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per la Basilicata, e con la richiesta del contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per la Basilicata con nota prot. n. 10016-P del 18/08/2022, acquisita con prot. SS-PNRR n. 2584-A del 19/08/2022, ha rilevato la necessità di acquisire documentazione integrativa;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n.2781-P del 26/08/2022 la scrivente ha trasmesso all'Amministrazione Procedente, sulla base delle richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP per la Basilicata e della propria attività istruttorie, una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata e pubblicata per il procedimento in oggetto;

**CONSIDERATO** che la società Marmaria Solare 10 S.r.l., con nota acquisita agli atti della scrivente al prot n. 6890-A del 14/12/2023 ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

**CONSIDERATO** che a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE e dell'avvio, ai sensi del comma 5 art. 24 D.Lgs 152/2006, della nuova consultazione pubblica in data 20/12/2023, la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 173-P del 05/01/2023 ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per la Basilicata di esprimere il proprio parere di competenza a seguito della nuova consultazione pubblica, e ai Servizi II e III della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che in seguito alla richiesta della scrivente e alla luce della analisi della documentazione di progetto e della documentazione integrativa, la Soprintendenza ABAP per la Basilicata con la con nota 10755-P del 18/09/2023, acquisita dalla Scrivente con prot. n.20911-A del 20/09/2023, ha espresso le proprie valutazioni e formulato il proprio parere endoprocedimentale;

**PRESO ATTO** che il Servizio II della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 21890-I del 28/09/2023, ha espresso il proprio accordo con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per la Basilicata;

**PREMESSO** che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Di Benedetto 2" collocato in provincia di Matera, nel Comune di Craco, in località La Martella, di potenza nominale pari a 19.958,40 KWp, sui terreni distinti al Catasto Terreni del comune di Craco al foglio 14, particelle 33, 32, 39, 31, 37, 35, 27, 28, 30, 52, 91, 49 (campo agrivoltaico) e al foglio 33, particelle 756, 757 e 759 (sottostazione MT/AT);



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401


PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** che l'impianto in progetto ha una superficie recintata di circa 37 ettari, di cui circa 9 ettari occupati dai pannelli fotovoltaici, e sarà connesso alla S.E di Terna mediante un cavidotto interrato MT a 30 kV di lunghezza pari a circa 10,40 km, una sottostazione di trasformazione MT/AT e un cavidotto in AT, tramite cui l'energia elettrica prodotta sarà immessa nella rete di trasmissione nazionale RTN con allaccio in Alta Tensione tramite collegamento su Stazione Elettrica (SE) in AT della RTN di TERNA;

**CONSIDERATO** che nell'area di impianto si prevede l'installazione di 30.240 moduli fotovoltaici da 660 Wp su strutture ad inseguimento monoassiale organizzati in 2 sottocampi interconnessi tra loro, per una superficie complessiva di circa 37 ettari, e che nelle aree recintate dell'impianto, negli spazi non occupati dai moduli FV, è previsto lo svolgimento di attività agronomiche quali la coltivazione delle mandorle mediante piantumazione di piante di mandorlo tra le file dei moduli, e di legumi;

**CONSIDERATO** che l'area di impianto dista circa 3 km dal centro di Craco Vecchia a sud-est, 12 km circa dal centro abitato di Pisticci ad est, 12,5 km circa dal centro abitato di Ferrandina a nord-est e 13 km circa dal centro abitato di Stigliano ad ovest;



Layout di progetto su ortofoto (cfr. SIA, pag. 13)

**CONSIDERATO** che con riferimento agli aspetti paesaggistici il quadro vincolistico dell'area di riferimento, inclusa nel buffer di 3 km, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte III del D. lgs. n. 42 del 2004, come di seguito evidenziato al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- **cod. BP136\_031 – Abitato Vecchio di Craco in provincia di Matera**, DM 24 febbraio 2015 (GU n 66 del 20 marzo 2015): i campi sono posizionati, la sottostazione MT/AT a circa 4 km. a circa 3 km, e il cavidotto corre lungo la strada SP 103, passando a circa 1km dal centro storico.

- **cod. BP136\_001 - Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri**, DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970): la sottostazione MT/AT si trova a circa 1 km;

**Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. c)** *“i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*:

- **Fosso di Monsignore** – cod. BP142c\_364, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: adiacente all’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso della Madonna e del Piscicolo** – cod. BP142c\_363, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 900 m verso nord dall’area del campo fotovoltaico;
- **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** – cod. BP142c\_362.1, Tutelato *ex lege* come fiume o torrente: a circa 1,5 km verso est dall’area del campo fotovoltaico e adiacente all’area della sottostazione;
- **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** – cod. BP142c\_362.2, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 1,6 km verso sud-est dall’area del campo fotovoltaico.
- **Fosso del Lupo, di Lago Salso e di Salemme** – cod. BP142c\_352, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 2 km verso sud-ovest dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fiume Cavone e Torrente la Salandrella** – cod. BP142c\_359.1, Tutelato *ex lege* come fiume o torrente: a circa 2,4 km verso nord dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso Croce e del Muto inf. n. 352** – cod. BP142c\_353, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 2,6 km verso sud-ovest dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso Rossone inf. n. 366** – cod. BP142c\_367, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 2,6 km verso nord-ovest dall’area del campo fotovoltaico;
- **Torrente Misegna** – cod. BP142c\_366.1, Tutelato *ex lege* come fiume o torrente: a circa 3,2 km verso nord-ovest dall’area del campo fotovoltaico;
- **Vallone Galiciano** – cod. BP142c\_387, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 3,4 km verso nord-est dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso Santa Maria inf. n. 363** – cod. BP142c\_365, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 3,9 km verso ovest dall’area del campo fotovoltaico;
- **Torrente Gruso** – cod. BP142c\_389, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 4,4 km verso nord-est dall’area del campo fotovoltaico;
- **Canale Garantone, Vallone La Difesa e S. Barbara inf. n. 366** – cod. BP142c\_368, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 4,9 km verso nord-ovest dall’area



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)


PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

del campo fotovoltaico;

- **Vallone Praticello inf. n. 366** – cod. BP142c\_375, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 5 km verso nord-ovest dall'area del campo fotovoltaico.

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. f)** *“i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”;*

- **Riserva naturale Speciale “Calanchi di Montabano Jonico”** - cod. BP142f\_019, L.R. n. 3 del 27 gennaio 2011 Riserva regionale: circa 1,6 km a sud est dall'area della sottostazione.



Elaborazione su base GIS con rappresentazione di vincoli, buffer, con la rappresentazione sintetica di impianti esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione (fonte: SS-PNRR)

**Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)** *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*

- **Formazioni igrofile e Formazioni arbustive termo mediterranee** nelle immediate vicinanze dell'area d'impianto; - **Boschi (o macchie alte) di leccio** a circa 2,5 km dall'area d'impianto;
- **Querceti mesofili e meso-termofili** a circa 2,8 km dall'area d'impianto.

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.h)** *“le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”*

Le aree interessate dall'impianto, ricadenti nel foglio 14 particelle 33, 32, 39, 31, 37, 35, 27, 28, 30, 52, 91, 49 del Comune di Craco sono da ritenersi estranee al demanio civico comunale.

**D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) “le zone di interesse archeologico”**

Nel Comune di Craco non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo antico di Craco rientra anche la Necropoli databile all'VIII secolo a.C. in Località Sant'Angelo, **Craco Vecchia - Dichiarazione di notevole interesse pubblico con D. M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015).**

Nell'area di progetto non si rilevano tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983, ad eccezione del **Tratturo nr. 045 – MT Tratturo Comunale delle Montagne BPT142m\_168** (vincolato ai sensi del D.M. 22/12/1983) che ricade nel vicino Comune di Ferrandina e del **Tratturo nr. 065 - MT Tratturo di Priati** nel vicino Comune di San Mauro Forte. **Tuttavia sono riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell'antropizzazione del territorio.**

**b.** indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Strutturale Provinciale (PSP), approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.56 del 27 novembre 2013.
- Legge Regionale **n. 54/2015**, “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonte di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*”.

**c.** norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

- il piano paesaggistico è in fase di redazione.

**d.** indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici (*buffer* 5 km):

I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 che cadano nell'area di analisi, ovvero **Craco, Ferrandina, San Mauro Forte e Stigliano.**

D. Lgs. 42/2004, art. 143, comma 1, lett. e) “*eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione*”:

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (**geositi**) ricadenti nell'area di analisi:

- **Craco Vecchia** – BP143geo\_008 (Craco): circa 3,2 km dall'area del campo fotovoltaico e circa 4 km dalla sottostazione;
- **Tempa Petrolla – Montalbano Jonico** – BP143geo\_010 (Montalbano Jonico): circa 4 km dall'area della sottostazione.



**CONSIDERATO** che con riferimento agli aspetti architettonici il quadro vincolistico dell'area di riferimento, inclusa nel buffer di 3 km, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, come di seguito evidenziato al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

- a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (*buffer* 5 km):

**CRACO**

- **cod. BCM\_082d – Ex Monastero Francescani con Chiesa S.Pietro** (Craco) - (D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,8 km verso est dall'area del campo fotovoltaico e a circa 3,8 km dall'area della sottostazione.

- b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10:

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero **Craco, Ferrandina, San Mauro Forte e Stigliano**.
- comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di **Craco, Ferrandina, San Mauro Forte e Stigliano**.

**CONSIDERATO** che con riferimento agli aspetti archeologici il quadro vincolistico dell'area di riferimento, inclusa nel buffer di 3 km, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, come di seguito evidenziato al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

- a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nel Comune di Craco non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo antico di Craco (D.M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015) rientra anche la Necropoli del VIII secolo a. C. in Località Sant'Angelo.

Nell'areale interessato si segnalano il **Tratturo nr. 045 – MT Tratturo Comunale delle Montagne BCT\_168** e il **Tratturo nr. 065 – MT Tratturo di Priati BCT\_333** vincolati ai sensi del D. M. 22/12/1983.

Tuttavia sono riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell'antropizzazione del territorio.



**b.** esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Come risulta dalla Relazione Archeologica di progetto (G13909A01-A4-Relazione archeologica - G13909A01-A.4.3 Carta dei siti noti dei vincoli e anomalie) nell'area dell'impianto in esame (buffer di 5 km) sono presenti **n. 11 siti** di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti studi e indagini topografiche dirette e indirette sul territorio.

**c.** vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:

Il progetto è sottoposto alle fasce di rispetto previste dalla Legge Regionale 54/2015.

**CONSIDERATO** che l'analisi degli elaborati di progetto e delle integrazioni relativi all'intervisibilità, Carta dell'intervisibilità dai centri storici (A.12.a.4.36), Carta dell'intervisibilità dai centri urbani (A.12.a.4.37), Carta delle sezioni di intervisibilità (A.12.a.4.38), Carta dell'intervisibilità cumulata (A.12.a.4.39) e Carta dell'intervisibilità tra impianti (A.12.a.4.40) e dagli elaborati integrativi Carta dell'intervisibilità cumulata (1b.a) e Carta dell'intervisibilità tra impianti (1b.b) ha permesso di esplicitare le seguenti criticità:

1. Dall'**Abitato Vecchio di Craco**, posto su un crinale d'altura a quota compresa tra i 400 e 460 m s.l.m., area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo non compiutamente verificato negli elaborati di progetto;
2. Dal **Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani siti nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri**, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo non compiutamente verificato negli elaborati di progetto.

**EVIDENZIATO**, altresì, che la Soprintendenza ABAP della Basilicata ha predisposto la delimitazione per la proposta di vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull'intero Comune di Craco e aree limitrofe, in ragione dell'unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale.

**CONSIDERATO** che, ai fini della tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. si segnala che all'interno dell'areale individuato per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle opere di connessione sono presenti le seguenti interferenze con aree sensibili:

- **Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:** Abitato Vecchio di Craco in Provincia di Matera e Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

- **Corsi d'acqua** appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del **D.Lgs. 42/2004**: il corso d'acqua **Fosso del Monsignore** (R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900) è adiacente all'area del parco fotovoltaico ed i campi interconnessi sono disposti sulle sponde del corso d'acqua. Inoltre, il tracciato del cavidotto interferisce e ricade, per gran parte della sua lunghezza, nel buffer di 150 m del corso d'acqua **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** (Tutelato ex lege come fiume o torrente);
- **Territori coperti da foreste e boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.



*Interferenza del cavidotto e della sottostazione con il corso d'acqua Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata (immagine elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata)*

**CONSIDERATO** che per quel che concerne l'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, dalla verifica degli impatti cumulativi e dall'analisi dell'elaborato denominato Carta del patrimonio storico costruito (1.d.a, 1.d.b) si evince come l'impianto di progetto determina impatti sui seguenti monumenti:

- **Ex Monastero Francescani con Chiesa S. Pietro** (Craco) vincolato con D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013 art. 10 D.Lgs. 42/2004 che dista circa 3,5 km dall'area d'impianto, e circa 1 km dal cavidotto di connessione;
- altri beni non tutelati tra cui Chiesa di S. Nicola, Torrione e Borgo antico che distano circa 1-1,2 km dal cavidotto di connessione.

**CONSIDERATO** che per quel che concerne la compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, il progetto di impianto agrivoltaico e relative opere di connessione, denominato "Di Benedetto 2", andrebbe a collocarsi nel contesto del paesaggio caratteristico dei calanchi. L'area presa in esame, compresa nel *buffer* di 5 km, è caratterizzata da aspetti geomorfologici e ambientali che hanno consentito, soprattutto in passato, una cospicua attività antropica testimoniata da una

capillare distribuzione di insediamenti, necropoli e impianti produttivi legati per lo più allo sfruttamento agricolo e pastorale. Si tratta in realtà di un'area poco indagata, posta nell'**immediato entroterra metapontino**.

Nella documentazione archeologica si segnalano **n. 11 siti** di interesse archeologico, individuati all'interno di un *buffer* di 5 km e databili dalla Preistoria all'età Medievale, alcuni con continuità di vita anche in età moderna.

Sebbene l'area interessata dalla costruzione dell'impianto agrivoltaico non presenti interferenze con beni tutelati o tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983, si fa presente che nella stessa sono presenti percorsi viari che conducono a Craco, Stigliano e Pisticci, che vengono rappresentati come *tratturi* nelle tavolette IGM, come ben si evince nella documentazione archeologica prodotta.

Questa viabilità, ad uso sicuramente agropastorale, pur non essendo sottoposta a tutela, costituisce un elemento archeologicamente rilevante. L'analisi della cartografia storica ha, infatti, evidenziato che un tratto della SPexSS103 "*potrebbe ricalcare in parte secondo studi, assi viari di collegamento interno tra Stigliano e Craco*" (G13909A01- A.4 Relazione archeologica-Di Benedetto 2-Craco MT, p. 59).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il rischio per le opere in progetto risulti ben più alto rispetto a quanto esplicitato ("*rischio basso per tutte le opere in progetto*").

**CONSIDERATO E VALUTATO** che per quel che riguarda **gli impatti cumulativi**, l'impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto, tra i quali si evidenziano analiticamente:

- **n. 5 impianti fotovoltaici di piccola generazione in esercizio:**

n.1 impianto fotovoltaico di ridotte dimensioni in esercizio, Craco, foglio 38 particelle da 408 a 433;

n.1 impianto fotovoltaico di ridotte dimensioni in esercizio, Craco, foglio 38 particelle 329 e da 400 a 404;

n.1 impianto fotovoltaico di ridotte dimensioni in esercizio, Craco, foglio 38 particelle da 350 a 398;

n.1 impianto fotovoltaico di ridotte dimensioni in esercizio, Craco, foglio 38 particelle da 400 a 404;

n.1 impianto fotovoltaico di ridotte dimensioni in esercizio, Craco, foglio 1 particelle 153;

- **11 impianti fotovoltaici di grande generazione in corso di autorizzazione:**

ID 7516 "Sant'Eligio", Rinnovabili Sud Due S.r.l., Craco, potenza nominale 19,99 MW;

ID 7678 "Craco", BEE Craco s.r.l., Craco, potenza nominale di 19,99 MW;

ID 7826 "Guglielmo", Ambra Solare 25 s.r.l., Craco, potenza nominale di 19,995 MW;

ID 7828 "Serra Caruso Mor", Ambra Solare 17 s.r.l., Craco, potenza nominale di 19,995 MW;

ID 7724 "San Lorenzo", Ambra Solare 34 s.r.l., Craco, potenza nominale di 19 MW;

ID 7823 "Manca della Spina", Ambra Solare 39 s.r.l., Craco, potenza nominale di 19,958 MW;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ID 7821 “Di Benedetto 1”, Ambra Solare 40 s.r.l., Craco, potenza nominale di 19,958 MW;  
 ID 7825 “Serra Caruso”, Ambra Solare 16 S.r.l., Craco, potenza nominale 19,99 MW;  
 ID 7539 “Stigliano”, Rinnovabili Sud Due s.r.l., Stigliano, potenza nominale di 19,99 MW;  
 ID 8016 “Probiani”, Ecopuglia 3 s.r.l., Craco, potenza nominale di 19,92 MW;  
 ID 7677 “Calanchi Solari”, ConCom Solar Italia 02 s.r.l., Craco, potenza nominale di 19,99 MW;

**- n. 3 impianti fotovoltaici di grande generazione autorizzati, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)**

- Pratica, Mat Solar s.r.l.s., Craco, potenza nominale di 20 MW;
- ID 24\_2020 “Macchitelle”, Enerland s.r.l., Craco, potenza nominale di 19,99 MW;
- Pratica, Siano Solar s.r.l.s., Craco, potenza nominale di 20 MW;


**- n. 1 impianto eolico di grande generazione autorizzato**

- EogA\_061, Eolico Sarve s.r.l., Ferrandina, 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 35 MW;

**- n. 4 impianti eolici di grande generazione in corso di autorizzazione:**

- ID 7885 “Custolito”, Custolito s.r.l., Montalbano Jonico, Scanzano Jonico e Craco, 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 31 MW;
- ID 7815 “Serra San Pietro”, Sorgenia Renewables S.r.l., Ferrandina, 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 52,8 MW;
- ID 9523 “Piana della Taverna”, Hergo Renewables S.p.A., Stigliano, Craco, 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 54 MW;
- ID 9687 “Bersagliere e Valle dei Preti”, Myt Eolo 1 S.r.l., Montalbano Jonico e Craco, 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 62MW;

**- Diversi minieolici ricadenti nell’area di analisi.**



Elaborazione su base GIS con rappresentazione di vincoli, buffer, con la rappresentazione analitica di impianti esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione (fonte: SS-PNRR)

**CONSIDERATO** che nella valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale **l’effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015** nella cui premessa all’Allegato A si legge quanto segue: *«dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di covisibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l’Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell’esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui».*

**CONSIDERATO** che la forte concentrazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolici e fotovoltaici) **in questo contesto ad elevata sensibilità** paesaggistica e percettiva **rischia di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche per le criticità connesse al consumo di suolo.** Le modifiche indotte dall’infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse pregiudicherebbero il paesaggio in maniera irreversibile;

**CONSIDERATO** che la sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013 ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero **«che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto».** Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l’altro, si sostiene: **«...che l’esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela,** in quanto l’imposizione del vincolo serve anche a prevenire l’aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, **«il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».**

**CONSIDERATO** che dal punto di vista paesaggistico, il contesto interessato dall’impianto appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza di ampie distese pianeggianti, da morfologie calanchive e da colline argillose. Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole di recente costruzione (capannoni, depositi). Infatti, il territorio negli anni '50 è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue. Si tratta inoltre di aree contraddistinte dalla presenza di numerose masserie ed edifici rurali.



**CONSIDERATO** che l'impianto di progetto interferisce in modo sensibile con aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ossia l'**Abitato Vecchio di Craco** in provincia di Matera (D.M. 24 febbraio 2015, G.U. n. 66 del 20 marzo 2015) e il **Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri**.

**CONSIDERATO** che l'impianto di progetto interferirebbe in modo sensibile con la proposta di area di notevole interesse pubblico denominata "**Comune di Craco e aree limitrofe**" che rientra in un più ampio programma di salvaguardia e valorizzazione intrapreso dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata in accordo con la Regione Basilicata, che prevede la delimitazione del vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull'intero **Comune di Craco e di parte dei Comuni limitrofi** in ragione dell'unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale. Tale area di nuova istituzione si sviluppa in adiacenza alle esistenti (**Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri - Abitato Vecchio di Craco - Centro storico di Aliano ed aree calanchive limitrofe**) e l'impianto di progetto ricadrebbe all'interno della stessa.

**CONSIDERATO** che l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti di beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, ed in particolare il sito Centro antico di Craco con l'annessa **Chiesa di San Pietro e l'Ex Monastero dei Francescani** che sono da considerarsi **recettori sensibili poiché, trovandosi in altura, godono di un'ampia visuale sul paesaggio circostante**.

Il Borgo Antico di Craco Vecchia, posto a circa 3 km dall'impianto, costituisce una particolare singolarità paesaggistica di notevole interesse pubblico da cui risulterebbe chiaramente visibile l'impianto di progetto.

L'impianto e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti delle componenti diffuse del paesaggio (boschi e corsi d'acqua), del **geosito Craco Vecchia** (BP143geo\_008) e dell'area I.B.A (*Important Birds Areas* – Aree importanti per gli uccelli) denominata **Calanchi della Basilicata (I.B.A. 196)** che definisce un *habitat* ideale per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

**VISTO e CONSIDERATO**, ancora, che per quanto attiene al quadro programmatico il "**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**" (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria "*l'Italia del turismo e della cultura*", pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:

- come "Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale", al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;

- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e
- le relative produzioni agroalimentari;

**VISTO e CONSIDERATO** che il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e **aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:

- per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi - caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

**CONSIDERATO** che a livello regionale, **il Piano Turistico Regionale** (PO FESR Basilicata 2007-2013), **evidenzia come:**

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
- la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;
- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**TENUTO CONTO** che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

**CONSIDERATO** che:

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce <sup>3</sup>«*una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*» (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
- la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;
- in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento ai **"paesaggi rurali storici"**:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillenarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

**CONSIDERATO e VALUTATO**, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

**CONSIDERATO** che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

**CONSIDERATO** che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

**CONSIDERATO** che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” previste dall’art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV “Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio”, Punto 16 dei “Criteri generali”, prescrivono di assicurare:

- al punto 16.1, lettera e) “una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;
- al punto 16.4 che “Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;

**CONSIDERATO** che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che “la Regione, ai fini dell’art 145 del D Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

**CONSIDERATO** che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la “**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**”, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*”;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**TENUTO CONTO** che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

**CONSIDERATO e VALUTATO** che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

**RILEVATO**, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo tra le prime regioni in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;



- questa critica situazione e i dati del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

**RITENUTO** di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area <sup>3</sup>*"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (\*), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;

**RITENUTO** utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *«la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

*l'installazione di impianti a fonti rinnovabili».* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

**CONSIDERATO** che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio *«per tutte le tecnologie, considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi»* presupponendo, quindi, la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti FER;

**CONSIDERATO**, inoltre, che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

**CONSIDERATO**, altresì, che il Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta agli ultimi posti in Italia nella statistica relativa al consumo di energia da fonti rinnovabili;

**VISTO** l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**CONSIDERATO** che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

**VISTO**, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

**CONSIDERATO** che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

**CONSIDERATO** che nello stesso si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da



fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 *Tutela del Paesaggio* «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

**TENUTO CONTO** delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente, condivisa, per quanto di competenza, anche dai Servizi II e III di questa Direzione generale;

### **QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE**

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata;

**RICHIAMATO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**RITENUTO** di poter condividere le valutazioni formulate dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP nei contributi istruttori;

### **ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla società Marmaria Solare 10 S.r.l. per l'impianto agrivoltaico denominato "Di Benedetto 2", di potenza complessiva pari a 19,96 MW e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del comune di Craco (MT).

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP  
Arch. Serena Bisogno  
(tel. 06/6723.4565 serena.bisogno@cultura.gov.it)

*Serena Bisogno*

Il Dirigente del Servizio V  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Rocco Rosario Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
21.12.2023 11:30:55  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.67254401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it